

ISTRUZIONI ICI 2009

A seguito dell'evento sismico del 06.04.2009 che ha interessato il Comune di L'Aquila i termini tributari in materia di I.C.I. 2009 hanno subito le seguenti modifiche:

1. Per le persone fisiche che alla data del 6 aprile 2009 avevano la **residenza** nei Comuni interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la Regione Abruzzo, così come individuati dal Decreto 16.4.2009 del Commissario delegato, nonché per i soggetti diversi dalle persone fisiche aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei medesimi Comuni, i termini di scadenza per il versamento dell'acconto I.C.I. 2009 (16.6.2009) e per la presentazione della Dichiarazione I.C.I. 2009 (31.7.2009), sia per i fabbricati che per i terreni agricoli non montani ed aree edificabili, **sono sospesi fino al 30 novembre 2009**;
2. Viceversa, restano fermi, rispettivamente, al 16.06.2009 e al 31.07.2009, i termini per il versamento dell'acconto I.C.I. 2009 e per la presentazione della Dichiarazione I.C.I. 2009 da parte dei soggetti passivi d'imposta la cui **residenza, sede legale o operativa** era, alla data del 06.04.2009, ubicata al di fuori del territorio dei suddetti Comuni. Tali contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento dell'imposta dovuta sui fabbricati oggetto di ordinanza sindacale n. 67/PM del 08.04.2009 limitatamente ai primi tre mesi dell'anno 2009 salvo eventuale conguaglio a dicembre 2009 atteso che per effetto dell'art. 4 comma 5 Ordinanza PCDM n. 3757 del 21.04.2009, i redditi dei fabbricati distrutti o oggetti di ordinanze sindacali di sgombero non concorrono alla formazione del reddito imponibile I.C.I. fino alla ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi.
3. L'imposta dovuta sulle aree edificabili e sui terreni agricoli non montani dai soggetti indicati al punto 2) dovrà essere versata alle scadenze ordinarie.